

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Marzo 2023

Approfondimento su: Modello EAS scadenza per la trasmissione delle variazioni.

Mer.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Giov.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Giov.30

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Giov.30

Iva

Fattura differita

Notiziario Fitel

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Modello EAS scadenza per la trasmissione delle variazioni

In caso di variazioni dei dati precedentemente comunicati dagli enti associativi occorre trasmettere un nuovo Modello EAS entro il 31.03 dell'anno successivo a determinate modifiche. Vediamo quindi nello specifico di quali dati si tratta.

Al di là della possibilità di presentare il Modello EAS con modalità semplificate, rispondendo a solo alcune delle 38 domande previste, si tratta appunto di una possibilità, non di un obbligo e nulla vieta che l'ente trasmetta EAS integralmente compilato, non è tuttavia sufficiente l'invio del Modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione, ma occorre tenere presente che in caso di determinate variazioni, esso deve essere nuovamente presentato per via telematica entro il 31.03 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione o le variazioni.

Vediamo di quali modifiche si tratta. Non certamente il legale rappresentante, la sede, la denominazione o altri dati fiscali, in quanto tali modifiche devono essere tempestivamente comunicate entro 30 giorni utilizzando i Modelli AA5/6 o AA7/10, a seconda che l'associazione abbia solo il codice fiscale o anche la partita Iva.

Il modello EAS deve essere trasmesso nuovamente per tutti i cambiamenti qualitativi e non quantitativi: si tratta ad esempio della registrazione di un nuovo statuto, la modifica dei membri del consiglio direttivo, la sottoscrizione di un contratto di locazione o comodato. Non occorre l'invio di un nuovo modello nel caso in cui la variazione riguardi aspetti prettamente numerici, come l'ammontare medio delle entrate degli ultimi 3 rendiconti, il numero dei soci, l'importo delle erogazioni liberali, in quanto dati soggetti a normali variazioni che si verificano di anno in anno.